



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380
Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

REGOLAMENTO N. 3/2009

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DESTINATE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Approvato con delibera di C.C. 10 del 8.04.2009

Modificato con delibera di C.C. n° 60 del 30.12.2009

PARTE GENERALE

Articolo 1

- Finalità -

Il Comune di Quinto di Treviso, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e nell'intento di garantire il diritto all'assistenza alla popolazione, gestisce servizi e prestazioni destinati alle persone e alle famiglie con lo scopo di assicurare un livello superiore di qualità della vita, di benessere e sicurezza. Tutto ciò in conformità con gli obiettivi prefissati dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tesi ad incentivare e sostenere le politiche mirate a prevenire l'istituzionalizzazione e il disagio sociale, favorendo l'integrazione sociale ed il sostegno familiare.

Gli interventi prevedono la valorizzazione del contesto di vita e delle relazioni interpersonali esistenti e saranno basati su un progetto dinamico, flessibile e collegato alla rete integrata dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 e del successivo D. Lgs 130 del 03.05.2000, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune di Quinto di Treviso per i residenti che richiedono interventi, servizi e/o prestazioni, erogati in ambito comunale, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, determinata con i criteri dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

Articolo 2

- Categorie di servizi erogati dal Comune soggetti a valutazione ISEE -

Il presente regolamento disciplina i seguenti servizi:

- Sezione 1 – Inserimento di anziani e disabili presso strutture protette;
- Sezione 2 - Assistenza domiciliare;
- Sezione 3 - Telecontrollo-telesoccorso;
- Sezione 4 - Mini-alloggi per anziani.

I contributi economici di carattere socio assistenziale concessi dal Comune non rientrano nella disciplina prevista dal presente regolamento perché la loro erogazione e quantificazione si basa su una valutazione professionale dell'Assistente Sociale che non si limita ad una semplice valutazione della situazione economica del soggetto richiedente. Non rientrano altresì i servizi di trasporto scolastico e centri estivi, trattandosi di servizi le cui tariffe sono già agevolate in regime universalistico.

Articolo 3

- Organizzazione dei servizi -

Il Comune di Quinto di Treviso garantisce le prestazioni di programmazione, coordinamento, controllo e verifica complessiva dei servizi territoriali rivolti ai cittadini in termini

di efficienza, efficacia e qualità nella prospettiva del miglioramento continuo, tenendo conto della necessaria integrazione tra servizio sociale e sanitario.

Per la realizzazione della programmazione e gestione dei servizi, il Comune si avvale anche dei soggetti appartenenti al privato sociale attraverso rapporti di convenzione.

Articolo 4

- Ammissione ai servizi -

La domanda per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Comune di Quinto di Treviso, presso l'ufficio Servizi Sociali che provvede ad informare il cittadino interessato sulle modalità di funzionamento dei servizi, sui requisiti di accesso, sulle procedure e relativa partecipazione ai costi.

Il cittadino richiedente i servizi di cui al presente regolamento deve rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Quinto di Treviso per l'eventuale compilazione assistita della Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISEE.

L'Assistente Sociale, in relazione alla condizione familiare, alla rete di sostegno sociale, allo stato di autonomia ed al bisogno assistenziale, formula in accordo con la persona e la famiglia, il progetto d'intervento sociale e la proposta di ammissione al servizio richiesto dall'utente.

Dal momento della domanda alla conclusione dell'istruttoria, l'ammissione o non al servizio, viene comunicata entro il termine massimo di 30 giorni. Nei casi di urgenza, su parere dell'Assistente Sociale competente, il servizio potrà essere attivato anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

Articolo 5

- Nucleo familiare -

La valutazione della situazione economica del richiedente il servizio, avviene con riferimento al nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della richiesta, così come definito dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

Per situazioni di particolare problematicità, su motivata relazione del servizio sociale, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del servizio, un nucleo familiare composto diversamente dal nucleo di convivenza anagrafica.

Articolo 6

- Partecipazione ai costi del servizio e delle prestazioni -

Il soggetto ammesso al servizio o alla prestazione agevolata partecipa ai costi in base ai seguenti elementi:

- condizioni economiche;
- situazione del nucleo familiare;
- modalità di contribuzione basate sul principio di proporzionalità e progressività;

- valutazione particolarità del caso.

Articolo 7

- Quota di contribuzione -

La quota di contribuzione è quella determinata secondo i criteri previsti in ciascuna sezione del presente regolamento e deve essere corrisposta secondo le forme che verranno appositamente individuate in sede di istruttoria della domanda.

La revisione delle quote di contribuzione per ciascun utente, è effettuata annualmente dall'Ufficio Servizi Sociali, oppure in qualsiasi momento, in relazione alle variazioni delle condizioni economiche che l'interessato è tenuto a segnalare. In quest'ultimo caso l'adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello della dichiarazione.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, l'ufficio adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi, secondo quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 403/1998.

Articolo 8

- Rapporti con il volontariato -

Possono collaborare alla realizzazione dei servizi ed erogazione delle prestazioni anche associazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi regionali o singoli volontari il cui operato dovrà essere formalizzato con apposito atto.

Articolo 9

- Riferimenti ai sistemi di qualità -

L'organizzazione dei singoli servizi farà riferimento alla qualità intesa come essenza fondamentale e caratteristica dominante l'identità del servizio stesso. In particolare la qualità dovrà riguardare:

- qualità dell'Ente erogatore, in quanto ente locale capace di produrre servizi alla persona e alla comunità, capace di assumere una logica progettuale, che sa interpretare le esigenze sociali del territorio, combinare le risorse attive inespresse e che attraverso la sua azione agisce da moltiplicatore delle energie locali;
- qualità del servizio, intendendo una tipologia di offerta specifica (residenziale, diurna, domiciliare, per minori, per disabili, per anziani) che comporta l'adattamento continuo delle metodologie impiegate, alle nuove esigenze comunque espresse;
- qualità dell'intervento per il singolo utente (rispetto al progetto d'intervento ma anche rispetto ai risultati), che risponde al progetto d'intervento individuale concordato con l'utente e con

eventuali altri operatori corresponsabili, attestando altresì i risultati conseguiti in termini di risoluzione del problema, miglioramento, benessere complessivo, riduzione del danno e del rischio.

Particolare rilevanza verrà data ad eventuali opinioni espresse dagli utenti interessati riguardo al loro livello di soddisfazione del servizio usufruito. Attraverso l'analisi, le opinioni dell'utente verranno utilizzate per migliorare i servizi. Il miglioramento organizzativo sarà pertanto affrontato con una modalità trasparente, partecipata e finalizzata allo sviluppo continuo.

Articolo 10

- Trattamento dei dati personali -

L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. potrà essere effettuata dalle strutture del Comune anche mediante collegamenti informatici e telematici. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999 applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art.15 della Legge 675/1996. Il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali.

Articolo 11

- Controlli -

Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 12

- Norme integrative -

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'I.S.E.E. verranno automaticamente recepite ed applicate in riferimento ai tempi tecnici necessari alla loro attuazione. In tali casi, in attesa della formale eventuale modifica del presente regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 13

- Applicazione e decorrenza -

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo gli adempimenti di Legge, esso sostituisce i Regolamenti comunali vigenti relativi ai servizi citati nel precedente articolo 2.

Le disposizioni in esso contenute avranno vigenza dall'01.05.2009.

SEZIONE 1[^] INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE
--

Articolo 14

- Oggetto -

La presente sezione disciplina, per i cittadini residenti nel Comune di Quinto di Treviso, o per coloro i quali avevano la residenza nel Comune di Quinto di Treviso prima del ricovero (legge 328/2000, art. 6, comma 4), norme di ammissione per l'inserimento in struttura residenziale protetta.

Articolo 15

- Destinatari -

Il presente Regolamento è destinato a soggetti non-autosufficienti e a coloro che presentano problematiche di natura assai complessa, di tipo assistenziale, sanitaria e di emarginazione sociale.

Qualora la permanenza di questi soggetti presso la propria abitazione non sia più possibile, nemmeno con il supporto dell'Assistenza Domiciliare al singolo e/o al nucleo familiare di appartenenza, né con l'aiuto di altri servizi e/o prestazioni, può essere disposto il loro inserimento in struttura residenziale, previa verifica della situazione psico-sociale ed economica attraverso l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali previsti (attivazione UVMD, compilazione SVAMA, ecc.).

Articolo 16

- Definizione della retta -

La retta di ricovero residenziale a cui si fa riferimento nel presente regolamento è determinata dalla retta giornaliera richiesta dalla Casa di Riposo (in convenzione o fuori convenzione), nonché di un eventuale importo aggiuntivo utile a soddisfare le spese personali del ricoverato, così come quantificate dalla stessa struttura ospitante (spese di lavanderia, per medicinali, per acquisto di capi di abbigliamento..).

Articolo 17

- Intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale -

L'integrazione economica da parte del Comune avviene previo accertamento della condizione economica del soggetto interessato e previa verifica della situazione economica del

nucleo familiare di appartenenza, nonché quella relativa ai nuclei familiari dei soggetti civilmente obbligati secondo quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile.

Una volta accertata l'incapacità economica dei soggetti precedentemente indicati, nel far fronte al pagamento della retta di ricovero, l'Amministrazione Comunale garantisce, fatti salvi i limiti posti dal bilancio, un intervento economico finalizzato alla copertura delle spese di ricovero.

Secondo quanto disposto dall'art. 437 del Codice Civile, si precisa che qualora il soggetto ricoverato abbia donato, anche con atto notorio, parte del suo patrimonio, il donatario è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato a compartecipare al pagamento della retta del ricoverato, naturalmente in relazione al valore della donazione ricevuta.

Articolo 18

- Ambito di applicazione -

La misura dell'intervento economico integrativo eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale, è finalizzato alla copertura della differenza esistente tra la retta applicata dalla struttura ospitante, così come indicata all'art. 15 del presente Regolamento e la capacità del soggetto ricoverato e dei civilmente obbligati di provvedere al pagamento della quota richiesta.

Qualora l'inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi di urgenza e non sia possibile procedere al calcolo per la compartecipazione degli interessati alla spesa di ricovero, il Comune provvede comunque all'inserimento dell'utente presso la struttura. L'impegno di spesa nei confronti della stessa viene assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo da parte dell'utente, del suo nucleo familiare e di quello degli obbligati, a produrre entro giorni quindici la documentazione necessaria per la quantificazione dell'intervento economico integrativo comunale.

Articolo 19

- Procedure applicative -

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo, deve essere presentata dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Il richiedente deve inoltre sottoscrivere a favore dell'Amministrazione Comunale una procura incaricandola ad agire per suo conto, nei confronti dei civilmente obbligati e dei donatari chiedendo loro di provvedere alla corresponsione degli alimenti.

A ciascuno dei civilmente obbligati è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- attestazione ISEE relativa agli ultimi redditi dichiarati;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà contenente eventuali altri redditi esenti IRPEF;
- ulteriore altra documentazione che possa chiarire, meglio definire, o aggiornare la situazione economica dei nuclei familiari interessati.

Per la determinazione dell'intervento economico integrativo erogato dal Comune sono considerati tutti gli importi di cui il ricoverato risulta essere titolare all'atto del ricovero, compresi tutti i benefici economici assistenziali ed eventuali importi arretrati.

Per i casi di utenti soli e privi di parenti e/o incapaci, che risultino proprietari di immobili e richiedano l'inserimento in struttura residenziale, tramite l'intervento economico del Comune, viene stipulato apposito atto con il quale l'Amministrazione Comunale eserciterà ogni azione legale, volta ad ottenere il recupero delle somme eventualmente erogate.

Ai fini della quantificazione dell'importo oggetto di intervento economico integrativo, l'Assistente Sociale fa riferimento ad un sistema di calcolo così come meglio indicato nel successivo articolo 20 e nell'allegato "A" al presente regolamento. Successivamente, su proposta dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale delibera la concessione dell'intervento economico, il quale potrà subire nel corso dei mesi e degli anni delle modifiche, sia in relazione a sopravvenute variazioni documentate, sia in relazione ad un eventuale aumento di retta che ad una diversa situazione economica dei nuclei familiari interessati.

L'intervento economico, qualora venga concesso, è versato dall'Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura residenziale ospitante. La quota di compartecipazione a carico dell'utente o del nucleo familiare di appartenenza e degli eventuali soggetti obbligati, può essere versata direttamente o tramite delega, alla Casa di Riposo, o al Comune - Servizio di Tesoreria Comunale.

Articolo 20

- Casi sociali particolari -

Per le situazioni di particolare disagio e gravità che non trovano soluzioni nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico comunale e per le quali si renda assolutamente indispensabile il ricovero presso idonea struttura protetta, l'Assistente Sociale produrrà apposita relazione tecnico-professionale alla Giunta Comunale che deciderà in merito.

Articolo 21

- Modalità di calcolo -

Ai fini di offrire una prestazione sociale agevolata che rispetti i criteri di equità tra i vari soggetti richiedenti, l'Assistente Sociale, nella valutazione di ciascuna istanza presentata, fa riferimento ad alcuni calcoli matematici che sono di riferimento, nella determinazione della eventuale capacità contributiva da parte dei nuclei familiari interessati, ciascuno naturalmente in relazione al grado di parentela .

Fatto salvo che il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale della retta di ospitalità, definita all'art. 16 del presente Regolamento, si precisa che il calcolo di una eventuale integrazione economica da parte del Comune sarà eventualmente rapportata solo alla differenza esistente tra la retta di ospitalità e i redditi e/o risparmi di cui dispone il ricoverato.

Successivamente viene determinata in via ipotetica, la capacità contributiva di ciascun nucleo interessato calcolata sulla base di un criterio proporzionale che metterà in relazione il loro valore ISEE con le soglie ISEE minima e massima, individuate dall'Amministrazione Comunale,

secondo le modalità riportate nell'Allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento.

I soggetti di cui al comma precedente, sono coinvolti nel calcolo della capacità contributiva solo per la parte eventualmente residuale della quota di ricovero non coperta dall'interessato.

Nel caso in cui la capacità contributiva dei nuclei familiari interessati non raggiunga la copertura del 100% della parte residuale della retta di ricovero, l'Amministrazione Comunale determina per differenza, in modo percentuale la misura dell'intervento economico, fatto salvo quanto riportato nel precedente articolo 20.

ALLEGATO A

ACCOGLIENZA DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è stabilita sulla base dei seguenti elementi di calcolo:

- ◆ importo della quota sociale o retta decurtata dai redditi e/o risparmi dell'interessato;
- ◆ ISEE nucleo familiare dei soggetti impegnati alla compartecipazione (ossia ISEE nucleo di appartenenza dell'interessato e quello dei civilmente obbligati, nonché di eventuali soggetti beneficiari di donazione);
- ◆ soglia ISEE minima (soglia al di sotto della quale il nucleo interessato non si ritiene in grado di compartecipare);
- ◆ soglia ISEE massima (soglia posta come limite che al di sopra del quale il nucleo familiare si ritiene in grado di fronteggiare il costo di copertura della retta).

I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula:

(ISEE nucleo familiare - soglia ISEE minima)

(soglia ISEE massima – soglia ISEE minima)

In tale modo è possibile ottenere, in via ipotetica, la percentuale di compartecipazione di ciascun nucleo familiare interessato, e determinare così la capacità di quest'ultimo di raggiungere la copertura delle spese relative all'importo della retta decurtata dai redditi del soggetto ricoverato.

Nel caso in cui l'utente sia coniugato o abbia soggetti a carico ai fini IRPEF, il suo reddito e il suo patrimonio verranno valutati singolarmente rispetto a quelli del nucleo familiare di appartenenza, e la capacità di compartecipazione alla retta del nucleo rimanente verrà calcolata sulla base di un ricalcolo ISEE.

Per i nuclei familiari a cui appartiene il soggetto ricoverato, per quello del coniuge, dei genitori, dei figli e in loro mancanza dei discendenti prossimi, la soglia ISEE minima è pari all'importo dell'assegno sociale INPS (quantificabile in € 5.142,67 per il periodo 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 calcolata sui redditi 2007), mentre la soglia ISEE massima è il triplo dell'ISEE minima.

Per i nuclei familiari di tutti i civilmente obbligati, non sopra menzionati (generi, nuore, suocero, suocera, fratelli e sorelle e per tutti gli altri nuclei familiari dei civilmente obbligati sopra non menzionati) la soglia ISEE minima è sempre pari all'importo dell'assegno sociale come meglio sopra definito, mentre la soglia ISEE massima è il quadruplo dell'ISEE minima.

L'adeguamento delle soglie minima e massima relative al presente regolamento decorre dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della quantificazione dell'assegno sociale determinato dall'INPS.

Se la somma delle percentuali di contribuzione dei nuclei familiari coinvolti raggiunge il 100%, significa che non si rende necessario un intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. Viceversa, se le percentuali di contribuzione dei nuclei familiari coinvolti non raggiungono il 100%, il Comune interverrà per la percentuale rimanente in quanto si ritiene che i nuclei familiari coinvolti non siano in grado di provvedere con i propri mezzi all'intera copertura della retta.

Esempio 1:

Costo annuale retta casa di riposo comprensiva di spese personali	Euro	16.425,00
Proventi del ricoverato	Euro	7.020,00
Civilmente obbligati:		
1. ISEE nucleo familiare composto dal solo coniuge	Euro	8.713,94
2. ISEE nucleo figlio	Euro	13.457,31

Costo annuale retta – redditi ricoverato = Quota retta da integrare sulla base della quale determinare le percentuali di compartecipazione.

$$16.425 - 7.020 = 9.405 \text{ €}$$

Calcolo quota di compartecipazione del coniuge

L'ISEE del coniuge è compreso tra la soglia minima di € 5.142,67 e la soglia massima di € 15.428,01 pertanto è necessario applicare la formula per il calcolo della quota di compartecipazione.

(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)	8.713,94 – 5.142,67	
-----	-----	= 0,35
(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)	15.428,01 – 5.142,67	

La percentuale ipotetica di contribuzione del coniuge è pari al 35% di € 9.405.

Calcolo quota di compartecipazione del figlio

L'ISEE del figlio è compreso tra la soglia minima di € 5.142,67 e la soglia massima di € 15.428,01 pertanto è necessario applicare la formula per il calcolo della quota di compartecipazione.

(ISEE nucleo familiare - soglia ISEE minima)	13.457,31 – 5.142,67	
-----	-----	= 0,81
(soglia ISEE massima – soglia ISEE minima)	15.428,01 – 5.142,67	

La percentuale ipotetica di contribuzione del figlio è pari all' 81% di € 9.405.

Poiché le percentuali di compartecipazione dei nuclei familiari coinvolti superano il 100% (coniuge 35% e figlio 81%) l'amministrazione Comunale non contribuisce al pagamento della retta che sarà a completo carico dei familiari.

Esempio 2:

Costo annuale retta casa di riposo comprensiva di spese personali	Euro	13.634,00
Redditi ricoverato	Euro	10.713,94
Civilmente obbligati:		
1. ISEE nucleo familiare del figlio	Euro	3.517,31

Costo annuale retta – redditi ricoverato = Quota retta da integrare sulla base della quale determinare le percentuali di compartecipazione.

13.634 – 10.713,94 = 2.920,06 €

Poiché l'ISEE dell'unico nucleo familiare chiamato alla compartecipazione del pagamento della retta è inferiore alla soglia minima pari ad € 5.142,67, l'Amministrazione Comunale provvede alla totale integrazione del pagamento della retta, versando l'importo direttamente a favore della casa di riposo.

SEZIONE 2[^] SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 22

- Finalità ed obiettivi -

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato S.A.D.) consiste nel complesso di prestazioni socio-assistenziali aventi la finalità di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con problemi di autosufficienza psico-fisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.

Questo servizio costituisce dunque una più che valida alternativa progettuale all'inserimento dell'utente presso idonea struttura protetta. La caratteristica prettamente "domiciliare" dell'intervento è finalizzata al recupero o almeno al mantenimento, delle residue capacità autonome del medesimo utente, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una rete sociale più ampia (parenti, vicinato, volontari, ecc.).

Articolo 23

- Descrizione del Servizio -

Il SAD viene così definito:

- salvaguardia, mantenimento e potenziamento dell'autonomia della persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- interazione e coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, mediante la stimolazione massima della socializzazione e dell'integrazione, per evitare isolamento ed emarginazione sociale.

Il SAD si compone dei seguenti servizi assistenziali:

- assistenza della persona (igiene personale e bagno assistito, vestizione, preparazione e somministrazione pasti, aiuto nei movimenti, mobilitazione a letto, eventuale integrazione di programmi di riabilitazione anche mediante l'uso di protesi e sussidi);
- tutela igienico sanitaria della persona (controllo circa l'assunzione di farmaci, prevenzione nell'insorgenza di piaghe). E' bene precisare che le suddette prestazioni sanitarie non comprendono prestazioni infermieristiche complesse quali: iniezioni intramuscolari, rilevazione della pressione arteriosa, prelievo venoso, cateterismo vaginale e vescicale, interventi invasivi, medicazioni di vario tipo, somministrazione farmaci, somministrazione di alimenti mediante l'uso del sondino naso gastrico.
- assistenza per il governo dell'alloggio (pulizia dell'abitazione, spesa alimentare ed eventuali commissioni, cambio biancheria e lavanderia);

- sostegno psicologico all'utente, inteso come espletamento di attività che stimolino la socializzazione, l'integrazione con l'ambiente circostante al fine di favorire il contenimento e la prevenzione di eventuali condizioni di disagio;
- accompagnamento dell'utente a visite mediche, ricoveri ospedalieri, terapie ambulatoriali varie, accesso al Centro Diurno e svolgimento di mansioni di segretariato sociale.

Le ore di accesso presso il domicilio dell'utente e le prestazioni erogate vengono stabilite dall'Assistente Sociale e condivise dall'utente, sulla base di progetti personalizzati e differenziati.

Nel caso in cui si verificasse una condizione di gravità assistenziale tale da richiedere un intervento continuo, diurno e notturno, il Comune, non potendo garantire questo tipo di prestazioni a domicilio, si attiverà per reperire una soluzione alternativa (inserimento in struttura, assistente familiare o badante).

Il SAD è una risorsa messa a disposizione dall'Ente Locale che va ad integrarsi con i servizi offerti dall'ADI, erogati dall'Ulss, che prevedono delle prestazioni sanitarie e infermieristiche precise espletate da figure professionali dotate di apposito titolo; inoltre si integra con altri servizi socio sanitari quali Consultorio Familiare, SERT (Servizio Tossicodipendente), Centro Salute Mentale. Nel contesto dell'integrazione, un supporto importante per il SAD è il coinvolgimento del volontariato e del vicinato che completano la realizzazione del servizio in una prospettiva di impegno civile e di solidarietà.

Articolo 24

- Destinatari -

Il servizio domiciliare è rivolto a soggetti in situazione di bisogno (assistenziale e/o psicologico) dipendente da condizioni psicofisiche precarie. Il servizio è prioritariamente rivolto a coloro che sono privi di adeguata rete familiare e sociale in grado di fornire assistenza e a coloro la cui patologia richiede un carico assistenziale notevole. Il servizio domiciliare può inoltre interessare persone autosufficienti che attraversano un momento di bisogno caratterizzato da particolare gravità. In questo caso il servizio potrà essere erogato temporaneamente.

Infine possono essere destinatari dell'intervento anche nuclei familiari o minori a rischio di esclusione sociale a causa di particolari problemi sociali quali conflitti familiari, dipendenza da sostanze stupefacenti o alcolemitiche, o determinati da una molteplicità di fattori coesistenti.

Articolo 25

- Personale e prestazioni erogate -

Il S.A.D. viene assicurato attraverso le seguenti figure operative: Assistente Sociale, operatori addetti all'assistenza, personale amministrativo, lavoratori socialmente utili ed eventuali volontari che svolgono le mansioni di seguito specificate:

- Assistente Sociale cura il coordinamento e l'organizzazione generale del servizio, nonché la predisposizione del progetto di intervento individualizzato.
- Addetti all'assistenza: sulla base della valutazione e delle indicazioni dell'Assistente Sociale eseguono le prestazioni di assistenza rivolte alla persona e all'ambiente indicate nell'art. 23 e devono obbligatoriamente essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali previste dalla vigente normativa.

- Personale amministrativo: si occupa degli aspetti relativi alla gestione dati degli utenti in carico al servizio limitatamente al controllo contabile sulle quote di contribuzione e all'espletamento dei necessari atti amministrativi.
- Personale socialmente utile e volontari: secondo le indicazioni dell'Assistente Sociale integrano l'operato degli assistenti domiciliari svolgendo soprattutto servizi di accompagnamento degli utenti per varie esigenze quali ad esempio visite mediche, ricoveri ospedalieri, terapie ambulatoriali, spese e acquisti, accesso al Centro Diurno.

Articolo 26

- Modalità d'attuazione del servizio -

La persona interessata ad ottenere la prestazione o i suoi familiari presentano richiesta di attivazione del servizio c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal suddetto ufficio e allegando attestazione ISEE in corso di validità.

L'Assistente Sociale effettua una prima visita domiciliare per verificare la situazione e rilevare i bisogni della persona. E' necessario valutare molto attentamente ogni singolo caso, analizzando con cura il tipo di bisogno, il livello di autosufficienza della persona da assistere e del suo nucleo familiare e comprendere con precisione la collaborazione che eventualmente può essere richiesta alla rete sociale circostante.

In caso di accoglimento della richiesta di attivazione del S.A.D., l'Assistente Sociale redige un progetto d'intervento nel quale vengono individuati il numero di accessi giornalieri e settimanali, la quantificazione delle ore di intervento, le modalità di attuazione del servizio, ecc.. Tutto ciò viene condiviso dall'utente o da un suo familiare. Il progetto d'intervento deve possedere caratteristiche di elasticità e adattabilità, in modo da consentirne la modifica in itinere, a seconda dei bisogni e delle necessità che l'utente manifesta.

Il S.A.D. è articolato in modo tale da consentire che le prestazioni rese all'utente siano fondate sul principio di intercambiabilità degli operatori. Ciò al fine di consentire una programmazione e una verifica degli interventi più approfondita ed articolata e fare in modo che gli utenti percepiscano il servizio in una visione complessiva, facilitando le sostituzioni degli operatori e riducendo i rischi di invischiamento e dipendenza dagli stessi. In alcuni casi il progetto di intervento può prevedere la compresenza di due operatori addetti all'assistenza.

Articolo 27

- Modalità Operative -

La metodologia di lavoro prevede sistematici momenti di confronto e coordinamento tra le figure professionali coinvolte nel progetto d'intervento. Gli operatori sono tenuti a partecipare in orario di servizio a questi incontri (equipe settimanale), durante i quali viene predisposto il piano di lavoro settimanale, viene effettuata la verifica sull'efficacia degli interventi e sulle relative modalità tecniche e stabilita un'eventuale modifica dei progetti in atto. Oltre all'equipe settimanale l'operatore può richiedere un momento di confronto individuale con l'Assistente Sociale referente per discutere eventuali problemi per i quali non è auspicabile o necessaria la presenza di tutto il gruppo di lavoro.

Spetta agli operatori la compilazione dei fogli di lavoro giornalieri che riassumono le prestazioni fornite e le ore prestate a ciascun utente, il quale è tenuto a controfirmare i predetti

prospetti. In alternativa si possono adottare strumenti basati su sistemi innovativi informatici che permettono rilevazioni e verifiche automatiche dei dati.

Articolo 28

- Partecipazione degli utenti al costo del Servizio -

Gli utenti del SAD sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. La situazione economica del richiedente viene valutata sia attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D. Lgs n. 109/98, sia tenendo in considerazione, nella misura del 30%, i seguenti dati relativi all'anno precedente:

- le spese documentate sostenute dal nucleo familiare per assistenza prestata da altri assistenti familiari (badanti)
- redditi esenti IRPEF dell'interessato (pensioni ed assegni sociali, rendite INAIL, pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, pensioni estere etc.)
- assegno di cura ricevuto dall'interessato ai sensi della DGR n. 39 del 17.01.06.

A tal fine si individua per ciascun soggetto interessato un valore ISEE SAD che si determina come segue:

$$\text{ISEE SAD} = \text{ISEE} + 30\% \text{ redditi esenti IRPEF} + 30\% \text{ assegni di cura} - 30\% \text{ spese documentate assistenti familiari}$$

Sulla base di tale valore, si calcola per ciascun nucleo familiare interessato la relativa quota di compartecipazione al costo del servizio, tenendo come riferimento una soglia minima sotto la quale non è prevista alcuna contribuzione da parte dell'utente ed una soglia massima oltre la quale il servizio è totalmente a carico del nucleo familiare interessato.

La soglia minima di ISEE SAD è pari all'importo dell'assegno sociale INPS (quantificabile in € 5.142,67 per il periodo 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 calcolata sui redditi 2007). La soglia massima è pari alla soglia stabilita ogni anno dalla Giunta Regionale Veneto per avere diritto all'assegno di cura (per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 è pari a € 14.992,07 calcolata sui redditi 2007). L'adeguamento delle soglie minima e massima relative al presente regolamento decorre dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della quantificazione dell'assegno sociale determinato dall'INPS e dal limite previsto dalla Regione per l'accesso all'assegno di cura.

Nel caso in cui il valore ISEE SAD di un nucleo familiare sia compreso tra la soglia minima e la soglia massima si applica la seguente formula matematica:

ISEE SAD Nucleo familiare- Soglia ISEE SAD Minima

----- x Quota compartecipativa al Servizio

Soglia ISEE SAD Max – Soglia ISEE SAD Minima

La quota compartecipativa al Servizio verrà stabilita annualmente con decorrenza dal 1° luglio, in misura pari ai 2/3 dell'effettiva spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'erogazione di

tale servizio al fine di agevolare l'utenza e rendere il servizio concorrenziale rispetto a quanto offerto dal mercato. Tale scelta si attua alla luce dell'importanza e delle peculiarità del servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune, legato non solo alla professionalità dell'Assistente domiciliare, ma anche al ruolo di supervisione e mediazione svolto dall'Assistente sociale, nonché agli obblighi e alle finalità riconosciuti all'Ente in ambito normativo.

Il servizio svolto da lavoratori socialmente utili e da eventuali volontari per accompagnamento e commissioni varie è gratuito. Nei casi in cui il trasporto debba essere effettuato dall'addetto all'assistenza, per particolari esigenze dell'utente, il costo del Servizio verrà calcolato come una prestazione oraria dell'operatore impegnato, salvo diversa disposizione dell'Assistente Sociale che ne valuti il caso.

Articolo 29

- Casi sociali particolari -

Vengono definiti casi sociali particolari le situazioni caratterizzate da una multiproblematicità (situazioni di non autosufficienza aggravate da condizioni di dipendenza da sostanze o da un contesto socio familiare di isolamento e arretratezza, nonché da una situazione igienico-sanitaria degradata) o le situazioni che richiedono un carico assistenziale elevato (nuclei familiari che presentino al proprio interno non solo soggetti con invalidità al 100% o col riconoscimento della legge 104/92, ma anche soggetti la cui patologia richiede un elevato impegno assistenziale obbligando i familiari ad una presenza costante e continua in ambito familiare).

Queste situazioni su relazione motivata dell'Assistente Sociale approvata dalla Giunta Comunale, possono ottenere le prestazioni di assistenza domiciliare in modo gratuito o ad un costo orario "speciale".

Articolo 30

- Cessazione, sospensione o riduzione del servizio -

Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di :

- richiesta dell'utente;
- decesso;
- trasferimento in altro Comune;
- perdita dei requisiti di ammissione al Servizio;
- mancato rispetto della condivisione del progetto d'intervento;
- ricovero in struttura residenziale.

Il Servizio di Assistenza domiciliare può essere sospeso nei casi di :

- ricovero ospedaliero o temporaneo ricovero in struttura residenziale;
- trasferimento temporaneo in altro Comune;
- morosità pari o superiore a tre mensilità. Il servizio comunque sarà ripreso automaticamente dopo il saldo delle quote arretrate.

Articolo 31

- Forme di garanzia per gli utenti -

L'organizzazione del Servizio e delle prestazioni dovrà:

- salvaguardare la dignità e l'autonomia dei soggetti assistiti;
- assicurare il diritto alla riservatezza;
- essere erogato con la massima trasparenza, coinvolgimento e accettazione dell'utente.

SEZIONE 3[^]

SERVIZIO DI TELESOCORSO - TELECONTROLLO

- Articolo 32 -

-Finalità e obiettivi-

Il Telesoccorso è un servizio di assistenza telematica a distanza, attivato dalla Regione del Veneto, in accordo con i Comuni e le ULSS competenti per territorio. Esso è gestito da una centrale operativa, operante giorno e notte senza interruzione alcuna, con l'obiettivo principale di consentire a soggetti a rischio socio sanitario di rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio, garantendo loro una certa sicurezza in caso di emergenza, senza dover ricorrere ad una loro istituzionalizzazione.

- Articolo 33-

-Destinatari-

Detto servizio è destinato sia ad anziani soli o affetti da particolari malattie che non consentono loro una sufficiente sicurezza personale, sia a coppie di anziani (marito e moglie, due sorelle...) in età avanzata.

Possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti. La richiesta può essere inoltrata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età, purché si trovino in situazione a rischio sociale e/o sanitario, certificata dal medico curante.

- Articolo 34 -

-Organizzazione del Servizio-

La domanda di attivazione del servizio di Telecontrollo-Telesoccorso può essere presentata direttamente dagli interessati, dai loro familiari o dalla stessa Assistente Sociale del Comune, nel caso in cui sia venuta a conoscenza di una situazione di particolare disagio. Per ottenere l'attivazione del servizio, i richiedenti devono presentare formale domanda all'Ufficio Servizi Sociali, allegando certificato del medico curante, nella quale sia indicata l'eventuale patologia dell'interessato e nella quale sia comunque attestata la sua situazione di "soggetto a rischio".

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione urgente del servizio, la stessa avviene previa analisi/indagine compiuta da parte dell'Assistente Sociale atta a verificare le caratteristiche e le problematiche del soggetto anche in rapporto al contesto familiare in cui vive ed a eventuali problemi di salute.

Una volta espletata tale analisi, la richiesta viene inoltrata alla Ditta che gestisce il servizio; la quale predispone una graduatoria secondo cui procedere alla consegna a domicilio dell'interessato dell'apparecchio necessario per l'attivazione del servizio.

L'apparecchio di telesoccorso è comprensivo di uno strumento di rilevazione che va indossato dall'utente provvisto di un pulsante da premere in caso di bisogno (caduta domestica, malore, ecc..). In tal modo il segnale di richiesta d'aiuto giunge alla centrale operativa, la quale interviene effettuando una preventiva chiamata telefonica dei congiunti e, se questi ultimi fossero assenti, inoltrando la richiesta di soccorso presso delle strutture sanitarie.

- Articolo 35 -

-Determinazione dei costi del Servizio-

Il servizio è gratuito per tutti gli utenti in possesso dei requisiti socio-sanitari richiesti.

- Articolo 36 -

-Rinuncia o interruzione del Servizio-

Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio o in caso di decesso, l'interessato o un familiare deve compilare apposito modulo di disdetta presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale ne dà immediata comunicazione scritta alla Ditta che gestisce il servizio la quale procede alla disattivazione ed al recupero dell'apparecchio dato in dotazione.

In caso di decesso e/o rinuncia da parte dell'utente titolare del servizio è possibile, per un convivente che ne possiede i requisiti, subentrare al congiunto senza interruzione del servizio.

SEZIONE 4[^] MINI-ALLOGGI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
--

Articolo 37

- Oggetto del regolamento -

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale, nonché eventuali alloggi che potranno essere acquisiti, finalizzati al ricovero di nuclei familiari di anziani, nonché norme per la determinazione del canone di locazione degli stessi.

Gli alloggi si integrano nel piano delle strutture preposte al disegno di intervento sociale, sanitario e culturale rivolto agli anziani che si prefigge, come scopo principale, il mantenimento dell'anziano nel contesto socio- ambientale in cui è sempre vissuto.

Articolo 38

- Requisiti -

Per conseguire l'assegnazione degli alloggi comunali occorre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti ai sensi dall'art 45 del D.P.R. 445/2000:

- a) aver compiuto 65 anni di età se uomini e 60 se donne entro la data di scadenza del bando per l'assegnazione dell'alloggio;
- b) cittadinanza italiana;
- c) residenza anagrafica nel Comune da almeno due anni alla data di scadenza del bando;
- d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, non dichiarato inabitabile per motivi statici o impropri o ai sensi del punto 1), lett. a) dell'art. 7 del DPR 30/12/1972, n. 1035;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi;
- f) non aver venduto o ceduto alloggi a figli e/o discendenti diretti negli ultimi due anni;
- g) non titolarità di diritti di cui al precedente punto e) su uno o più alloggi, anche sfitti ubicati in qualsiasi località;
- h) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- i) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- l) valore ISEE del nucleo familiare non superiore al limite posto dalla Regione per l'accesso al contributo assegno di cura, rivalutato ogni anno (attualmente pari a € 14.992,07 calcolato sui redditi anno 2007);
- m) autosufficienza psicofisica attestata da certificato medico di almeno uno dei componenti il nucleo familiare;

Si intende per nucleo familiare:

- a) la famiglia costituita da un solo anziano o da due persone di cui almeno una anziana, legati da vincoli di coniugio o di parentela ovvero conviventi, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di scadenza del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge;
- b) persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia stata instaurata almeno due anni prima della data di scadenza del bando di concorso.

Articolo 39

- Norme per l'assegnazione degli alloggi -

Il Comune di Quinto di Treviso provvede all'assegnazione in locazione dei suddetti alloggi previa pubblicazione di apposito bando di concorso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed affissione di appositi manifesti in altri luoghi pubblici.

Il bando di concorso deve indicare.

- il termine entro il quale le domande devono essere presentate in Comune;
- i requisiti di carattere generale per la partecipazione al concorso;
- le modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria nonché della presentazione di eventuali ricorsi.

In caso di urgenza i termini di pubblicazione possono essere ridotti della metà.

Articolo 40

- Possesso dei requisiti -

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere d), e), f), g), h), i) e l) dell'art. 38, da parte dell'altro componente il nucleo familiare sia alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sia al momento dell'assegnazione, che in costanza di rapporto.

Articolo 41

- Istruttoria delle domande -

L'Ufficio Servizi Sociali provvede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati tutte le informazioni necessarie. Provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.

Qualora un anziano o una coppia di anziani coabiti con altri familiari o con altre persone e intenda presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio, formando così un nuovo nucleo familiare, la stessa deve indicare i redditi del nuovo nucleo familiare che andrà a formarsi. In fase di assegnazione i punteggi verrà considerata come coabitazione con altro nucleo familiare.

Articolo 42

- Punteggi di selezione della domanda -

Le graduatorie di assegnazione sono formate in base a punteggi che sono attribuiti sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- reddito ISEE, il cui punteggio viene attribuito secondo scaglioni che vengono rivalutati ogni anno al primo luglio, con le stesse modalità applicate dall'INPS e dalla Regione Veneto rispettivamente per l'assegno sociale e l'assegno di cura, ossia sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT. Gli scaglioni, attualmente vigenti, calcolati sui redditi dichiarati per l'anno 2007, sono i seguenti:

da €	0	a €	5.142,67	punti	5
da €	5.142,68	a €	6.654,47	punti	4
da €	6.685,48	a €	8.691,11	punti	3
da €	8.691,11	a €	11.298,45	punti	2
da €	11.298,46	fino a €	14.992,07	punti	0

- anzianità: richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di scadenza del bando: punti 1
- presenza di invalidità superiore al 66% o anziani non autosufficienti nel nucleo familiare certificata dagli organi competenti: punti 3
- residenza nel Comune da almeno 2 anni: per ogni anno di residenza successivo ai primi due, o frazione superiore di questo, punti 0,30 fino ad un massimo di punti 6

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. comma 1 lett.a) del DPR 1035/1972 e successive modificazioni ed integrazioni (La condizione del biennio non è richiesta nel caso in cui quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale) punti 3
 - coabitazione in uno stesso alloggio con altre persone per n. complessivo componenti superiori a 4: punti 2
 - coabitazione in uno stesso alloggio con altre persone fino a massimo 4 componenti: punti 1
 - presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (certificato medico o certificato di invalidità): punti 1
- situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'Autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

- da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e la cucina se inferiore a mq 14: punti 1
- da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e la cucina se inferiore a mq 14: punti 2
- b) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente Autorità secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett.b) DPR 1035/1972 e successive modifiche ed integrazioni, privo di servizi igienici all'interno dell'alloggio o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: punti 2
- c) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio ovvero richiedenti che siano privi di alloggio: punti 3

Articolo 43

- Formazione della graduatoria -

Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande o nel termine più breve previsto, il Responsabile del Servizio forma la graduatoria provvisoria la quale, pubblicata all'albo per gg. 15 consecutivi, è soggetta nei termini a ricorso.

Il Responsabile del Servizio esamina e decide sui ricorsi pervenuti e formula la graduatoria definitiva entro 30 giorni, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva conserva validità per due anni.

Articolo 44

- Assegnazione degli alloggi-

L'assegnazione in locazione degli alloggi degli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.

L'Ufficio provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio, che dovrà essere occupato entro e non oltre gg. 60 dall'assegnazione; l'inosservanza di tale onere comporta la decadenza dell'assegnazione stessa.

Articolo 45

- Subentro nella domanda e nell'assegnazione -

In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio del concorrente all'assegnazione subentra nella titolarità della domanda l'altro componente il nucleo familiare purché convivente ed in possesso dei requisiti.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.

Articolo 46

- Mancanza dei requisiti -

Qualora, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'atto di assegnazione, e comunque prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, il Responsabile del Servizio sospende l'esecuzione dell'atto di assegnazione e procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato. Per l'annullamento dell'assegnazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 48.

Articolo 47

- Annullamento dell'assegnazione -

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio nel caso di :

- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.

Alla presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Responsabile del Servizio contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate, il Responsabile del Servizio pronuncia l'annullamento dell'assegnazione, entro i successivi trenta giorni. Il provvedimento del Responsabile del Servizio ha carattere definitivo.

Articolo 48

- Decadenza dall'assegnazione -

La decadenza dall'assegnazione è dichiarata nel caso in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, salva l'autorizzazione del Comune giustificata da gravi motivi e comunque per un periodo limitato nel tempo;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui alle lettere d), e), f), g) h), i), l) dell'art.38;
- e) rechi grave danno all'immobile locato.

Per il procedimento di decadenza si osserva quanto già previsto per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio, fatta salva la concessione di un termine più ampio per il rilascio per gravi e comprovati motivi.

Articolo 49

- Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario -

L'assegnatario, ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di un nuovo soggetto entrato successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, presenta apposita domanda.

Entro 90 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario, dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previa verifica che l'inclusione non determini la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

La comunicazione del Comune costituisce per il nuovo componente diritto al subentro nell'assegnazione, purché in possesso di tutti i requisiti previsti.

Articolo 50

- Ospitalità temporanea -

E' ammessa l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a un anno e prorogabile di uno, qualora tale necessità scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo.

L'ospitalità temporanea è segnalata dall'assegnatario e non ingenera nessun diritto al subentro deve essere autorizzata dal Comune se di durata superiore a sei mesi.

Articolo 51

- Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa -

Con ordinanza del Sindaco può essere assegnato un alloggio, ove disponibile, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare o per provvedere a favore di particolari categorie sociali di anziani che si trovino in una specifica situazione di disagio conclamato.

I beneficiari del suddetto alloggio, anche se non inseriti nella graduatoria in corso di validità, devono comunque possedere i requisiti generali richiesti e non superare la fascia massima di ISEE stabilita.

Articolo 52

- Determinazione e aggiornamento del canone di locazione -

Il canone mensile di locazione è stabilito secondo i seguenti criteri:

- canone pari a € 56,00 in relazione all'ISEE fino a € 5.142,67,
- canone pari a € 73,00 in relazione all'ISEE fino a € 6.685,47,
- canone pari a € 95,00 in relazione all'ISEE fino a € 8.691,11,
- canone pari a € 123,00 in relazione all'ISEE fino a € 11.298,45,
- canone pari a € 160,00 in relazione all'ISEE fino a € 14.992,07.

Con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno i canoni e gli scaglioni di riferimento vengono aggiornati conseguentemente alla variazione su base annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Articolo 53

- Morosità nel pagamento del canone -

La morosità nel pagamento del canone, superiore a quattro mesi, è causa di decadenza dal contratto, fatta salva l'ipotesi di grave malattia dell'assegnatario da cui sia derivata l'impossibilità di procedere al pagamento, nel qual caso può essere concessa una proroga.

La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.

Articolo 54

- Osservanza regolamenti -

Gli inquilini sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione ed a quelle del presente regolamento, che costituiscono parte integrante del contratto stesso.